

TRACCIA DI DIRITTO CIVILE E PROCESSUALE (ESAME AVVOCATO DEL 11.12.2025)

Traccia

Tizio, di anni 78, muore a causa delle rovinose caduta di una passerella instabile, posta in aderenza al muro perimetrale della rete stradale del Comune di ZETA, e sovrapposta all'arenile, che egli aveva deciso di percorrere per accedere alla spiaggia.

Il decesso avviene dopo alcuni giorni di ricovero ospedaliero durante i quali Tizio non ha mai ripreso conoscenza.

Gli eredi di Tizio citano in giudizio il Comune di ZETA chiedendo il risarcimento dei danni da perdita del congiunto, nonché i danni subiti dal congiunto per le sofferenze patite fino al decesso.

Il Comune di ZETA si reca dal legale affermando che la passerella non era stata in alcun modo allestita dall'ente, che era venuto a conoscenza dell'esistenza della stessa solo a seguito del fatto stesso, essendo stata costruita a sua insaputa e poco prima del sinistro; Inoltre declina la propria responsabilità evidenziando che vi era un altro accesso all'arenile dotato di idonee segnalazione e sito dello stesso Comune in condizione di sicurezza. Contesta altresì la sussistenza e la quantificazione del danno richiesto. Il Candidato, assunto le vesti del legale del Comune di ZETA, rediga l'atto difensivo a tutelare le ragioni del proprio assistito in giudizio, soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottese al caso in esame.

Soluzione schematica

Bisognava redigere un atto di comparso costituzione di risposta, ex artt. 166-167 c.p.c. Per il contenuto, si rileva quanto segue.

Difetta la responsabilità di Zeta non avendo costruito la passerella instabile e non essendone a conoscenza (fatto dimostrabile tramite l'assenza di gare o contratti di appalto); pertanto:

- a) se si qualifica l'azione come ex art. 2043 c.c., allora difetta il requisito della colpa;
- b) se si qualifica l'azione come ex art. 2051 c.c., allora sussisterebbe il caso fortuito (imprevedibilità), così da escludere la responsabilità¹.

Altresì detta responsabilità di Zeta difetta in quanto l'art. 1227 c.c. esclude la risarcibilità del danno, laddove il creditore avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza: Tizio avrebbe dovuto usare l'altro accesso dotato di segnalazione e sicuro.

Per i danni lamentati, non sussistendo i requisiti della responsabilità, allora non vi è possibilità risarcitoria: non sul piano patrimoniale e neanche su quello non patrimoniale; in particolare, per quest'ultimo quelli iure successionis, con riferimento ai "danni subiti dal congiunto per le sofferenze patite fino al decesso" non sono neanche astrattamente predicabili in ragione dell'assenza di uno spatium videndi di lucidità idoneo a far maturare in capo a Tizio un autonomo diritto al risarcimento trasmissibile agli eredi.

¹ Sfortunatamente, nella traccia non è indicata la qualificazione giuridica del fatto, per come andrebbe fatto nell'atto di citazione da parte degli eredi di Tizio (art. 163 n. 4 c.p.c., con riferimento all'inciso 'elementi di diritto'); ne segue che è possibile autonomamente qualificare come azione ex art. 2043 c.c. oppure 2051 c.c., dovendo poi adeguare la difesa - si intende - in dipendenza di detta qualificazione.